

## Sommario

Articolo 1 - Premesse ed oggetto .....	3
Articolo 2 - Riferimenti programmatici .....	3
Articolo 3 – Attività della Società .....	4
Articolo 4 - Programma Pluriennale delle attività .....	4
Articolo 5 - Attività non programmate o non programmabili .....	6
Articolo 6 – Incarichi.....	6
Articolo 7 - Gestione dei Fondi.....	7
7.1 - Gestione amministrativa ed operativa .....	7
7.2 - Gestione finanziaria .....	8
7.3 - Rendicontazione Gestione Fondi .....	9
Articolo 8 – Budget.....	10
Articolo 9 - Modalità di finanziamento della Società .....	10
Articolo 10 – Incarichi finanziati con fondi europei o statali.....	10
Articolo 11 - Rendicontazione e modalità di liquidazione .....	11
Articolo 12 - Spese di comunicazione .....	12
Articolo 13 – Prestazioni rese a garanzia della continuità degli incarichi .....	12
Articolo 14 – Rapporti con la Giunta regionale e con gli enti del SIREG.....	12
Articolo 15 - Sede e accesso alle Sedi regionali.....	13
Articolo 16 - Relazioni periodiche, verifiche e contenzioso .....	13
Articolo 17- Misurazione della qualità.....	14
Articolo 18 – Valutazioni delle prestazioni .....	14
Articolo 19 - Obblighi in materia di riconciliazione e consolidamento dei conti.....	15
Articolo 20 – Decorrenza e durata.....	15
Articolo 21 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali della Giunta Regionale .....	15
Articolo 22 – Responsabilità e manleva .....	16
Articolo 23 – Definizione delle controversie.....	16
Articolo 24 – Modifiche alla Convenzione Quadro.....	17

## CONVENZIONE QUADRO

tra

**la Giunta Regionale della Lombardia**, di seguito anche “la Giunta”, codice fiscale n. 80050050154, nella persona di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della dgr \_\_\_\_\_ ;

e

**la Società Finlombarda S.p.A.** di seguito anche “la Società”, codice fiscale n. 01445100157, iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B. con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B, nella persona di \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Milano, presso la sede della Società, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù di delibera del Consiglio di amministrazione del \_\_\_\_\_ ;

La Giunta e la Società sono anche dette, congiuntamente, le “Parti”.

### PREMESSO CHE:

1. l'articolo 48 dello Statuto regionale (l.r. Statutaria 1/2008) prevede che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
2. l'articolo 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 “Disposizioni legislative per l'attuazione del Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007” ha istituito il Sistema regionale e gli allegati A1 ed A2 della medesima legge hanno definito i soggetti che lo costituiscono, tra i quali Finlombarda S.p.A.;
3. l'articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006 dispone che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale come individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
4. l'articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, dispone che le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta;
5. la Giunta, nell'ambito del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. n. XII/42 del 20 giugno 2023, e dei suoi aggiornamenti annuali, definisce gli indirizzi operativi cui i soggetti del sistema regionale devono attenersi;
6. con D.G.R. 20.06.2022 n. 6520 è stata approvata la nuova disciplina del controllo analogo sulle società in house di Regione Lombardia;
7. in data 13 gennaio 2022 è stata inserita nella raccolta “Convenzioni e Contratti” di Regione Lombardia con n. 12948 - RCC, la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e Finlombarda, con durata sino al 31 dicembre 2024;

8. il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, ha previsto, all'art. 7, il regime speciale degli affidamenti in house, come definiti dall'art. 3 comma 1 lett. e) dell'allegato I.1 del medesimo D. Lgs.;
9. la Società è iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993);
10. la Società è emittente di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 commi 5 e 5 bis del D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.);
11. con D.G.R. 06 luglio 2020, n. XI/3330 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013 (di seguito OI) per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020;
12. in data 20 luglio 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Lombardia in qualità di Autorità di gestione del Por FESR 2014-2020 e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di OI, stabilendo che i dettagli sulle attività di ciascuna misura delegata all'OI e i relativi costi sono definiti nei singoli incarichi in coerenza con tale convenzione;
13. con D.G.R. 25 novembre 2024, n. XII/3456 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. per la delega della funzione di OI ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2020 per le misure a valere sul PR FESR 2021-2027; in data 4 dicembre 2024 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Lombardia in qualità di Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 e Finlombarda S.p.A. per la predetta delega della funzione di OI;
14. stante l'approssimarsi del termine di scadenza di cui all'art. 20, comma 1, della vigente Convenzione Quadro si rende necessario procedere al rinnovo, per il triennio 2025-2027.

tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1 - Premesse ed oggetto**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e delineano i presupposti per avvalersi della Società quale struttura di riferimento per le attività di cui ai successivi articoli, fermo restando il rispetto dei principi di convenienza tecnico-economica, di contenimento e razionalizzazione della spesa.

### **Articolo 2 - Riferimenti programmatici**

1. La Società opera all'interno del Sistema regionale della Giunta, in coerenza con il PRSS tempo per tempo vigente e con i suoi aggiornamenti annuali. La Società concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta, in particolare mediante le attività di concessione e gestione di finanziamenti e contributi, nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema economico lombardo.

### **Articolo 3 – Attività della Società**

1. Al fine di garantire l'assistenza, il supporto e l'attuazione delle politiche regionali, la Società, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, della normativa vigente e delle disposizioni di vigilanza ad essa applicabili, s'impegna a supportare la Giunta e a svolgere le attività di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garantendo, nella gestione dei procedimenti amministrativi, adeguati livelli di trasparenza nei confronti dei richiedenti/beneficiari:
  - a) strutturazione, gestione ed erogazione di iniziative e interventi finanziari (anche con contributi a fondo perduto) con risorse proprie, regionali, nazionali e europee, i cui beneficiari siano imprese o professionisti lombardi o altri attori del sistema economico lombardo quali, a titolo esemplificativo, i consorzi di garanzia fidi, gli enti di ricerca pubblici e privati nonché gli enti pubblici; tale attività può essere svolta anche mediante acquisto sia *pro solvendo* che *pro soluto* di crediti, ovvero operazioni di factoring;
  - b) assunzione di partecipazioni;
  - c) assistenza finanziaria nella progettazione, nello sviluppo di modelli e nella gestione di strumenti ed iniziative di finanza strutturata a favore del sistema regionale e locale;
  - d) assistenza, gestione e partecipazione a programmi e progetti europei di interesse regionale;
  - e) consulenza in materia di finanza pubblica;
  - f) attività connesse o strumentali, nonché ogni altra attività consentita agli intermediari finanziari dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
  - g) attività legate alla delega di funzione di Organismo per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020 e sulla programmazione europea 2021-2027 sulla base del quadro regolatorio tempo per tempo vigente;
  - h) attività di assistenza tecnica per l'impostazione, la gestione di iniziative che prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto con risorse regionali, nazionali e europee i cui beneficiari siano imprese e/o professionisti o altri attori del sistema economico lombardo;
  - i) attività di accompagnamento e supporto alle imprese e ai professionisti lombardi per l'individuazione degli strumenti rispondenti alle necessità di sviluppo e consolidamento del business.
2. La Società assicura, per gli adempimenti di competenza, il rispetto dei termini previsti dalle norme sul procedimento amministrativo e dettagliati nei singoli incarichi.

### **Articolo 4 - Programma Pluriennale delle attività**

1. Il Programma Pluriennale delle attività individua il complesso delle attività, tra quelle previste al precedente articolo 3, che la Società svolge in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione regionale, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali. Il Programma Pluriennale delle Attività individua altresì le attività svolte come intermediario finanziario nonché tutte le attività "istituzionali" comunque gestite dalla Società per Regione Lombardia (a titolo di esempio, attività cofinanziate da Autorità sovranazionali e nazionali, attività istituzionali quali la partecipazione a Nuclei di Valutazione, tavoli strategici e programmatici, incontri con gli stakeholder, gestione amministrativa e finanziaria di fondi a valere su iniziative regionali chiuse, istruttoria di merito creditizio di iniziative cofinanziate da Regione e con rischio in capo a Finlombarda, attività commissionate da Enti del SiReg).
2. La Società presenta il Programma Pluriennale delle Attività alla Giunta, per la relativa approvazione, entro il 30 novembre di ogni anno, previo raccordo con le singole Direzioni regionali competenti per materia e con la Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti. A tal fine, le Direzioni regionali competenti per materia fanno pervenire alla Società, entro il 15 ottobre di ogni anno, le proprie proposte di attività.

3. Il Programma Pluriennale delle Attività e il relativo prospetto di raccordo finanziario sono approvati dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. Il prospetto di raccordo finanziario contiene la descrizione sintetica delle attività della Società e le risorse per singola annualità, con l'indicazione, per ogni attività, della quota del contributo di funzionamento a carico di Regione Lombardia così come determinato al successivo articolo 9.
4. Il Programma Pluriennale delle Attività contiene altresì l'indicazione delle eventuali altre fonti di copertura dei costi (contributi da autorità sovranazionali, nazionali e corrispettivi da Enti del SiReg).
5. Tutte le attività declinate nel Programma Pluriennale delle Attività e suoi aggiornamenti sono coperte dal contributo di funzionamento con relativo capitolo di spesa del bilancio regionale che ne assicura il finanziamento, con esclusione di:
  - a) attività di intermediazione finanziaria non cofinanziate da Regione e con rischio in capo a Finlombarda,
  - b) attività coperte da:
    - I. capitoli di spesa del bilancio regionale che assicurano la copertura finanziaria per i costi non coperti da contributo di funzionamento di cui all'art. 6 comma 3 lettera d);
    - II. eventuali contributi o fonti di finanziamento di autorità nazionali ed europee;
    - III. eventuali contributi da Enti del SiReg.
6. L'avvenuta approvazione da parte della Giunta del Programma Pluriennale di attività e del relativo prospetto di raccordo costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività che devono essere declinate, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno in incarichi attribuiti con decreto dalla Direzione committente, secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo articolo 6. Le Direzioni committenti adottano, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi non imputabili a contributo di funzionamento per il periodo di espletamento dell'incarico.
7. A seguito del conferimento dell'incarico, la Società garantisce l'erogazione dei servizi e delle attività affidate, utilizzando risorse e competenze proprie e/o avvalendosi di operatori economici, selezionati attraverso le procedure previste dalle normative di settore.
8. La Società adempie alle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 e di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013. Quando la Società ha in capo, in base ad esplicita delega degli uffici competenti in materia di Regione Lombardia, l'attività di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati a valere su fondi regionali, provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 dello stesso D. Lgs. 33/2013 sulla propria sezione di Amministrazione Trasparente e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
9. La Società, qualora su delega di Regione Lombardia conceda aiuti di Stato, adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
10. Le attività svolte dalla Società rientrano nell'ambito degli incarichi di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 36/2023, quando ricorrano le condizioni previste dallo stesso.

## **Articolo 5 - Attività non programmate o non programmabili**

1. Ulteriori attività non prevedibili in sede di definizione del Programma Pluriennale delle Attività di cui al precedente articolo 4, potranno essere successivamente concordate, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, purché coerenti con la "mission" istituzionale della Società, con le disposizioni della presente Convenzione Quadro e con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. Le suddette attività, concordate con la Società ai sensi del comma 1 e approvate con delibere di Giunta Regionale che aggiornano il Programma Pluriennale delle Attività, devono essere ricomprese nell'ambito dell'aggiornamento del prospetto di raccordo finanziario che avviene in sede di assestamento del bilancio regionale.
3. Ulteriori aggiornamenti antecedenti e successivi al periodo di assestamento di bilancio, sono disposti con apposite delibere di Giunta regionale. Tali delibere possono essere assunte al massimo entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Le attività affidate ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto dei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.
5. Le attività aggiornate secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 devono essere successivamente declinate in incarichi approvati con decreto della Direzione committente, di norma, entro 30 giorni dalla deliberazione regionale di approvazione di dette variazioni, secondo le modalità e con i contenuti di cui al successivo art. 6. Con tale atto le Direzioni stesse provvedono ad adottare l'impegno di spesa a garanzia della copertura finanziaria dei costi non imputabili a contributo di funzionamento per il periodo di espletamento dell'incarico.

## **Articolo 6 – Incarichi**

1. La Società, rispetto a ogni servizio/attività richiesto dalle Direzioni regionali committenti e ricompreso nel Programma Pluriennale delle Attività, deve presentare, nei tempi utili all'adozione degli atti di cui all'art. 4 comma 5, alle medesime Direzioni un'offerta tecnico-economica con indicazione delle giornate uomo - comprese quelle di eventuali somministrati - direttamente impegnate nella commessa, della tariffa applicata e rappresentativa degli oneri del personale direttamente impegnato sulla commessa (personale di line), della quota figurativa del contributo di funzionamento imputata all'incarico stesso.  
La quota figurativa del Contributo di funzionamento comprende i costi del personale direttamente impiegato nella commessa, del personale di staff e i costi generali della Società e viene determinata parametricamente applicando al valore complessivo del Contributo di funzionamento la percentuale risultante dal rapporto tra le giornate uomo del personale direttamente impegnato nell'incarico e le giornate uomo impegnate nel complessivo Programma delle attività al netto delle giornate uomo per attività non retribuite dal contributo di funzionamento (esempio attività di intermediazione finanziaria senza cofinanziamento di Regione Lombardia e incarichi di cui all'ultimo capoverso del presente comma).  
Per gli incarichi da spendere su contributi o fonti di finanziamento di autorità nazionali o europee, la Società presenterà un'offerta tecnico-economico coerente con le disposizioni previste dalla normativa europea o nazionale in tema di rendicontazione dei costi.
2. Le Direzioni committenti effettuano le opportune verifiche e le valutazioni di cui all'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, anche sulla base degli elementi di cui all'art.18 della presente Convenzione.

Le Direzioni comunicano le eventuali modifiche che ritengono necessario apportare; una volta concordato il testo finale, adottano apposito decreto che dovrà contenere, tra l'altro, il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato, ove previsto dagli orientamenti ANAC.

3. Gli incarichi devono contenere i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto delle attività, che deve essere determinato (ad esempio contenuto della prestazione richiesta, modalità di esecuzione della stessa, livelli minimi di servizio);
  - b) i pilastri, gli ambiti e l'obiettivo strategico del PRSS;
  - c) la linea di intervento strategico relativa al "Programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale di Regione Lombardia", ove pertinente;
  - d) la quota figurativa del Contributo di funzionamento determinata secondo le modalità di cui al comma 1, eventuali costi esterni non imputabili al Contributo di funzionamento (consulenze, beni di consumo, servizi professionali, servizi tecnici, servizi informatici dedicati, etc.), e solo per gli incarichi riferiti a contributi o fonti di finanziamento di autorità nazionali o europee, i corrispondenti costi. Il numero di giornate/uomo, successivamente alla stipula, potrà variare in funzione dell'effettivo andamento dell'incarico;
  - e) la decorrenza dell'incarico e la sua durata;
  - f) le modalità e i tempi di rendicontazione delle attività di norma su base annuale, fermo restando l'aggiornamento trimestrale sull'andamento delle misure;
  - g) il cronoprogramma delle fasi di lavoro, le modalità ed i tempi di pagamento correlati ai tempi di rendicontazione di cui alla lettera h) in relazione ai costi non coperti da contributo di funzionamento;
  - h) gli indicatori idonei a verificare la qualità della prestazione svolta dalla Società, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento per cui si richiede il supporto della Società;
  - i) l'indicazione dei referenti per la Società e per le Direzioni competenti;
  - j) l'eventuale ricorso ad un fornitore esterno;
  - k) nei casi di trattamento di dati personali dovrà essere utilizzato lo schema – tipo di designazione a responsabile del trattamento di cui all'Allegato A.1 della D.G.R. n. 1525 del 18 dicembre 2023 e dovrà essere compilato il modulo A1.1 allegato alla stessa d.g.r.;
  - l) la clausola di risoluzione in via amministrativa delle controversie;
  - m) le eventuali clausole integrative o derogatorie a quelle della presente Convenzione Quadro definite per esteso e adeguatamente motivate, non suscettibili di interpretazione estensiva ad altri rapporti in essere tra le parti.
4. Le Direzioni committenti verificano e validano i servizi e le attività e predispongono e sottoscrivono il relativo report.
5. Gli interventi motivati di modifica o integrazione che determinando cambiamenti nei tempi e/o negli importi comportano la revisione formale dell'incarico, devono essere approvati dalle Direzioni committenti con le modalità di cui agli artt. 4 comma 5 e 5 comma 5.

## **Articolo 7 - Gestione dei Fondi**

### **7.1 - Gestione amministrativa ed operativa**

1. La Società, per il periodo intercorrente tra il ricevimento delle somme e i pagamenti ai destinatari, gestisce fondi della Regione in conformità alle disposizioni normative di riferimento ed alla propria regolamentazione interna, di norma quale mandatario con rappresentanza. È fatta salva la disciplina relativa alla gestione dei fondi europei.
2. La Società è tenuta a rilevare tutte le operazioni attive e passive inerenti ai fondi mediante appostazioni specifiche nei conti d'ordine della sua situazione patrimoniale.

Sono a carico dei fondi - fatto salvo quanto previsto dalle normative europee – tutte le spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto dei fondi medesimi, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione dei fondi stessi, nonché, nel caso di cofinanziamento a valere sui fondi regionali, eventuali oneri legali per il recupero dei crediti addebitati dalle banche convenzionate coerentemente con le convenzioni stipulate con le stesse. Gli stanziamenti relativi ai fondi da affidare/affidati in gestione dovranno considerare i predetti oneri e, laddove necessario in corso di gestione dei fondi, dovranno essere integrati.

## **7.2 - Gestione finanziaria**

1. La Società può impiegare le giacenze dei fondi regionali in:
  - a. obbligazioni emesse e/o garantite da Stati, Banche centrali ed enti pubblici sopranazionali dell'Area Euro;
  - b. obbligazioni emesse da società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e/o dalla Regione Lombardia;
  - c. obbligazioni emesse da società quotate;
  - d. depositi a vista, depositi a termine, certificati di deposito, titoli emessi da banche nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito che abbiano un Common Equity Tier1 uguale o maggiore al 10% nel caso di intermediari bancari sottoposti a vigilanza prudenziale di Banca d'Italia o, se superiori, in linea con i requisiti patrimoniali fissati da BCE per gli intermediari bancari soggetti alla sua vigilanza;
  - e. risparmio gestito: OICR, SICAV, ETF, FIA, PIR, ELTIF, Unit Linked, Gestioni multiasset, Polizze di Capitalizzazione e multiramo.
2. La Società effettua impieghi diretti in strumenti finanziari senior di emittenti<sup>1</sup> con rating Investment grade, nel rispetto delle policy in materia di gestione della liquidità tempo per tempo vigenti.
3. In ragione delle esigenze di liquidità dei fondi, la Società può procedere a trasferimenti tra un fondo ed un altro dei singoli investimenti al loro costo storico.
4. La Società continuerà a mantenere attivo il sistema di "cash pooling" sui fondi regionali in gestione (esclusi i fondi comunitari) che consente di ottimizzare la gestione della disponibilità degli stessi secondo quanto previsto dalla DGR n. 4329 del 20 novembre 2015.
5. I rendimenti maturati ed incassati sono di competenza della Giunta e potranno essere, su richiesta, accreditati alla stessa (esclusi quelli relativi ai fondi comunitari che devono rialimentare il fondo originario) ovvero utilizzati secondo le indicazioni della DC Bilancio.
6. I rendimenti possono essere, in base alle dinamiche di mercato, anche negativi. In tal caso restano a carico del corrispondente fondo. Nel caso di fondi comunitari, è fatta salva la regolamentazione tempo per tempo vigente in materia, ferma restando la previsione di una copertura dei rendimenti negativi.

---

<sup>1</sup> Per emittente si intende un soggetto che nell'ambito di una emissione può assumere uno dei seguenti ruoli: issuer, guarantor e/o l'obligor dell'emissione



### **7.3 - Rendicontazione Gestione Fondi**

1. La Società rendiconta alle Direzioni committenti ed alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, per ciascun fondo gestito, fatte salve le richieste puntuali di Regione Lombardia:
  - a) la situazione sintetica dei crediti verso i clienti, degli impegni e delle giacenze;
  - b) l'elenco delle garanzie acquisite con i dati del garante, l'importo garantito, la scadenza e gli esiti delle verifiche periodiche sul garante;
  - c) la situazione degli investimenti effettuati utilizzando le giacenze dei fondi;
  - d) le posizioni che presentano insoluti.
2. Inoltre, a cadenza semestrale, la Società integrerà la rendicontazione dei fondi con:
  - a) una breve relazione sullo stato degli interventi;
  - b) l'andamento dello stock di crediti non performing che, sia per i finanziamenti diretti sia per i cofinanziamenti, dettagli le variazioni in aumento e in riduzione per singola misura e che rappresenti le ultime azioni di recupero effettuate;
  - c) una previsione dei rientri nel semestre successivo sui fondi rotativi;
  - d) l'andamento dei contributi/finanziamenti erogati, dei finanziamenti restituiti, dei crediti in essere, delle eventuali perdite su crediti del semestre
3. La Società fornisce, per ogni singolo fondo, la situazione contabile aggiornata all'ultima chiusura contabile mensile, ogni qualvolta la Giunta lo ritenga opportuno, impegnandosi a rispondere entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi.
4. Per garantire un efficiente presidio del recupero dei crediti a valere sui fondi regionali, la Società, laddove l'incarico preveda l'attività di recupero del credito:
  - a) nei casi di finanziamenti (e contributi a fondo perduto laddove applicabile) erogati direttamente, è tenuta ad esperire le seguenti azioni: i) invio di un primo avviso bonario di pagamento nel caso di importi scaduti da oltre 30 gg; ii) messa in mora con intimazione ad adempiere in caso di importi scaduti da oltre 3 mesi; iii) risoluzione contrattuale (se prevista dal bando/contratto) al perdurare dello stato di insolvenza dopo la messa in mora, con in aggiunta l'escussione di eventuali garanzie; iv) richiesta di provvedimento di revoca/decadenza al Responsabile del Procedimento relativo al bando cui si riferisce il finanziamento e/o di avocazione, con invio a corredo di un fascicolo contenente la documentazione necessaria per consentire alla Direzione Generale competente di procedere con l'avocazione ed il recupero coattivo. L'insinuazione in procedure concorsuali verrà effettuata dalla Società in caso di avvio della procedura prima del provvedimento di decadenza o di avocazione;
  - b) nei casi di agevolazioni finanziarie concesse in cofinanziamento con banche che hanno il mandato alla gestione, è tenuta a monitorare lo status delle azioni svolte dalle banche anche nell'interesse del credito regionale con le modalità indicate nelle convenzioni esistenti tra Finlombarda e le banche cofinanziatrici, ed a proporre a Regione le posizioni in avocazione, avuta notizia dell'archiviazione della posizione da parte della banca (dopo che questa abbia esperito tutte le azioni possibili); prima della proposta di avocazione, Finlombarda invia un ulteriore avviso bonario di pagamento a tutela della quota di credito regionale. Per le posizioni, infine, su cui la controparte abbia avanzato, per il tramite della banca cofinanziatrice, una proposta transattiva o per le quali non si ravvisa alcuna possibilità di recupero, come alternativa alla proposta di avocazione, Finlombarda trasmette una dettagliata relazione tecnica finalizzata a valutare eventuali saldi e stralci nonché messe a perdita.

## **Articolo 8 – Budget**

1. In attuazione della presente Convenzione Quadro, la Società si impegna a presentare il Budget, nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 78 ter della l.r. n. 34/1978.
2. Il Budget è costituito dal Conto Economico preventivo e da una relazione accompagnatoria che indica la quota dei ricavi e i correlati costi suddivisi per natura sulla base del format di bilancio previsto per gli intermediari finanziari.

## **Articolo 9 - Modalità di finanziamento della Società**

1. Le modalità e termini di determinazione del contributo di funzionamento della Società sono stabilite dalla D.G.R. n. 4147 del 30.12.2020, come modificata dalla D.G.R. 5798 del 29.12.2021 e secondo i relativi format.
2. Il contributo di funzionamento annuo, comprensivo d'Iva all'aliquota tempo per tempo vigente, è definito nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio regionale di previsione.
3. Il contributo di funzionamento annuo viene erogato in tre tranches, a fronte di emissione di fattura, come di seguito esplicitato:
  - a) il 50% dell'ammontare complessivo entro il 31 gennaio di ogni anno;
  - b) il 40% entro il 31 luglio di ogni anno;
  - c) il restante 10% a saldo previa rendicontazione di cui all'art. 11 comma 1.
4. La Giunta assicura la copertura finanziaria dei costi sostenuti per l'acquisto di cespiti a utilità pluriennale, necessari alla Società per lo svolgimento delle attività. A tal fine, ne verifica previamente l'effettiva esigenza, anche in relazione agli standard regionali.

## **Articolo 10 – Incarichi finanziati con fondi europei o statali**

1. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione europea dei fondi Strutturali e dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e sui fondi statali, la Società è tenuta a rispettare quanto previsto nella disciplina europea e negli atti di esecuzione tempo per tempo vigenti, in particolare in relazione alla determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di pagamento degli stessi, anche in deroga alla presente Convenzione Quadro.
2. Gli incarichi dovranno contenere, oltre a quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 6:
  - a) il CUP del progetto, ove disponibile;
  - b) il riferimento al fondo che ne finanzia le attività con la ripartizione delle risorse per capitolo;
  - c) priorità/asse/intervento, obiettivi specifici e relative azioni del Programma comunitario di riferimento, ove applicabile;
  - d) figure interne coinvolte, con evidenza della segregazione delle funzioni tra i responsabili delle attività di gestione e di controllo, ove previsto dall'incarico;
  - e) rispetto degli obblighi vigenti in tema di informazione e pubblicità.
3. Le attività svolte dalla Società, con proprio personale, nell'ambito della realizzazione di progetti finanziati da fondi europei o statali, sono esposte, valorizzate e rendicontate al fine della fatturazione dei costi interni, diretti e indiretti, secondo la disciplina propria di detti fondi come declinata nei singoli incarichi. I costi interni (diretti e indiretti) sono determinati dal costo del personale direttamente imputato alla commessa oltre ad una eventuale quota forfettaria di spese generali, nella misura massima ammissibile. Tali costi riferibili direttamente alle attività del singolo

incarico non possono rientrare nel contributo di funzionamento ad eccezione dei casi in cui le risorse europee o statali dedicate non abbiano più la capienza sufficiente.

L'imposta sul valore aggiunto ed eventuali ulteriori spese non ammissibili ai sensi dei regolamenti europei dovranno trovare copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio regionale.

## **Articolo 11 - Rendicontazione e modalità di liquidazione**

1. Ai fini della rendicontazione del contributo di funzionamento, la Società invia alla Giunta – Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti la documentazione prevista nella D.G.R. n. 4147 del 30.12.2020, alle scadenze e con le modalità previste dalla stessa deliberazione, come integrate dalla D.G.R. 5798 del 21.12.2021 e dalla presente convenzione.

2. La Regione assicura con il contributo di funzionamento la copertura, nella misura nel seguito indicata, delle spese di funzionamento della Società. Si intendono per spese di funzionamento gli oneri esposti nelle seguenti voci del conto economico: 210 (Costi operativi), 230 (Risultato netto delle valutazioni al fair value delle attività materiali e immateriali), 240 (Rettifiche di valore dell'avviamento).

L'entità del contributo di funzionamento è di norma pari al 75% (percentuale floor) degli oneri di funzionamento come sopra definiti, esclusi gli oneri direttamente imputabili ai singoli incarichi già coperti da risorse statali, europee o private. È fatto salvo l'eventuale aumento della percentuale floor sopra indicata, previo accordo tra le parti ed al fine di tenere conto dell'effettivo andamento dell'attività di intermediazione finanziaria. Eventuali variazioni del contributo di funzionamento determinate dall'applicazione di tale metodologia, rispetto al valore previsto per il 2025 nel PDL Bilancio approvato con DGR 3324 del 31 ottobre 2024 pari a € 13.223.218 (Iva inclusa), sono subordinate all'autorizzazione di Regione ai sensi dell'art. 78 bis, comma 5 della l.r. 34/78.

Sono di competenza della Società i risultati della gestione delle attività di intermediazione finanziaria, determinati come somma algebrica dei saldi delle seguenti voci di conto economico: 10 (Interessi attivi e proventi assimilati), 20 (Interessi passivi e oneri assimilati), 40 (commissioni attive) limitatamente alle commissioni applicate alla clientela dell'intermediazione finanziaria, 50 (Commissioni passive), 70 (Dividendi e proventi simili), 80 (Risultato netto dell'attività di negoziazione), 90 (Risultato netto dell'attività di copertura), 100 (Utile/perdita da cessione o riacquisto di attività finanziarie), 110 (Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico), 130 (Rettifiche/riprese di valore netto per rischio di credito), 220 (Utili/perdite delle partecipazioni), 250 (Utili/perdite da cessione di investimenti), 270 (Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente) e 290 (Utile/perdita delle attività operative cessate al netto delle imposte).

I dati di riferimento sono quelli relativi al budget e quelli relativi al bilancio, in fase di rendicontazione.

3. Le voci di costo non finanziate dal contributo di funzionamento relative agli incarichi, saranno rendicontate alle Direzioni committenti dalla Società: la liquidazione di tali costi è a cura delle Direzioni committenti in relazione agli stati di avanzamento delle attività e alle scadenze contrattualmente previste. La quota figurativa di contributo di funzionamento è liquidata dalla Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti.

4. I pagamenti relativi ai costi non finanziati dal contributo di funzionamento sono correlati alle scadenze previste negli incarichi ed effettuati entro 30 giorni, a fronte di presentazione di fattura emessa dalla Società.

5. La Società provvederà annualmente a rendicontare alle Direzioni Committenti le attività svolte attraverso una relazione esplicativa che evidenzii il rispetto della programmazione delle attività ovvero dia contezza delle modifiche intervenute.
6. In riferimento alle iniziative a valere sulla Programmazione europea dei fondi Strutturali e dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e sui fondi statali, le modalità di rendicontazione di cui all'art. 10 seguiranno le indicazioni riportate nei singoli incarichi.
7. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli da parte dei soggetti preposti, la Società dovrà conservare tutta la documentazione, anche eventualmente informatizzata, relativa alla realizzazione degli incarichi con l'obbligo di renderla disponibile, durante eventuali verifiche in loco, per una durata di 10 anni, fatte salve eventuali diverse previsioni normative e/o convenzionali.

## **Articolo 12 - Spese di comunicazione**

1. Tutte le attività di comunicazione e promozione, anche digitale, svolte dalla Società, cioè le attività di comunicazione e promozione connesse alla realizzazione della *mission* statutaria e le attività di comunicazione e promozione legate agli incarichi previsti nel Programma pluriennale delle attività, dovranno essere segnalate nel Piano di Comunicazione di Regione Lombardia, preventivamente condivise con la UO Comunicazione della Giunta regionale negli aspetti strategici, creativi ed esecutivi e infine autorizzate dalla Commissione tecnica per la comunicazione, l'editoria e l'immagine ai sensi della l.r. n. 9/1990.
2. Per la fornitura dei servizi di comunicazione, la Società si avvale delle gare centralizzate, ove previste e aggiudicate, con conseguente snellimento delle procedure interne e razionalizzazione dei costi.
3. La Società è tenuta al rispetto delle percentuali annue stabilite dall'art. 15 della l.r. n.33/2008 e s.m.i. per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, in applicazione dell'art. 49 del D.lgs. n. 208/2021, e provvede autonomamente alla comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), segnalando a Regione Lombardia l'avvenuto adempimento.

## **Articolo 13 – Prestazioni rese a garanzia della continuità degli incarichi**

1. Le Parti individuano ove necessario negli incarichi, le attività per le quali va data garanzia di continuità al fine di non pregiudicare i servizi affidati. Salvo formale comunicazione contraria da parte della Giunta, attraverso le Direzioni committenti, la Società si impegna, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane disponibili, alla scadenza di tali attività a garantire, senza soluzione di continuità, l'esecuzione dei servizi in corso in conformità alle modalità (tecniche, economiche, ecc.) previste nei rispettivi incarichi originari e analogamente la Giunta si impegna a riconoscere il rimborso dei costi. La prosecuzione degli incarichi oltre i termini previsti deve, comunque, essere inserita nel programma delle attività e nel correlato prospetto di raccordo.

## **Articolo 14 – Rapporti con la Giunta regionale e con gli enti del SIREG**

1. La Giunta condivide annualmente con la Società gli obiettivi di attuazione del PRSS, tempo per tempo vigente, e dei suoi aggiornamenti a cui la Società deve contribuire nonché i tempi e le modalità per la loro attuazione e misurazione, anche, ove possibile, attraverso la semplificazione coordinata delle procedure, l'integrazione applicativa con le piattaforme regionali e la

sistematizzazione dei dati per la valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo regionale in coerenza al Programma strategico per la semplificazione e trasformazione digitale (PSSTD).

2. La Società opera in stretto raccordo con la Presidenza e con le Direzioni regionali competenti nei settori d'interesse, assicurando un costante rapporto funzionale e di collaborazione. La Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti, in collaborazione con le Direzioni regionali coinvolte, cura i necessari raccordi con la Società.
3. Al fine di massimizzare i risultati delle politiche regionali sono istituiti dei tavoli di raccordo e confronto trimestrale per valutare gli impatti delle misure di agevolazione finanziaria attivate con risorse regionali o con risorse proprie di Finlombarda S.p.A.
4. Gli Enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 che abbiano necessità di avvalersi di Finlombarda S.p.A per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro.
5. Gli incarichi devono sempre essere accompagnati da idonea documentazione attestante la copertura delle spese.
6. Di tali incarichi la Società informa Regione in occasione della sottoscrizione degli stessi e, comunque, in prossimità delle scadenze di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

#### **Articolo 15 - Sede e accesso alle Sedi regionali**

1. La Società, d'intesa con Regione Lombardia, ha individuato quale sede da utilizzare durante la fase di realizzazione del progetto di riqualificazione di "Palazzo Sistema", l'immobile Torre B – Unicredit – sito in piazza Gae Aulenti, n. 1 in Milano (piani 14, 15 e 16).
2. La Società, sulla base di accordo con ARIA SpA, usufruisce dei servizi previsti dai contratti di servizi di Facility Management per le sedi di Regione Lombardia approvati con DUO n. 2661 del 28/02/2020, DUO n. 2669 del 28/02/2020, DUO n. 5645 del 09/04/2024 e DS n. 6031 del 17/04/2024.
3. L'eventuale utilizzo di altri spazi presso le sedi regionali ivi inclusi quelli presso la sede di Bruxelles è e/o potrà essere regolato da atti separati.
4. Al fine di garantire la sicurezza negli immobili regionali, l'accesso alle sedi istituzionali ~~a~~ del personale della Società avviene attraverso il rilascio di un apposito badge, richiesto dalla Società e rilasciato dalla competente struttura della Giunta. La Società è tenuta a richiedere inoltre alla stessa struttura della Giunta l'autorizzazione all'accesso (tramite badge "visitatore abituale") per eventuale personale avente un contratto di lavoro flessibile o consulenziale con la Società e ad informarla tempestivamente in merito ad eventuali variazioni.

#### **Articolo 16 - Relazioni periodiche, verifiche e contenzioso**

1. La Società presenta annualmente alla Giunta - Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti, entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, una relazione informativa sulle principali attività, lo stato di avanzamento delle attività programmate, il rispetto della programmazione e la necessità di eventuali rimodulazioni, le misurazioni di qualità di cui al successivo art. 17, le proposte di miglioramento e/o superamento di eventuali criticità.

2. La Giunta - nel rispetto dei poteri di vigilanza e controllo che le norme vigenti attribuiscono alle Autorità competenti - si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi e di controllo della Società ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, ai principali aspetti gestionali e ai riflessi sul risultato d'esercizio nonché di effettuare direttamente attività di verifica e controllo previste dalla l.r. n. 17/2014.
3. La Società comunica preventivamente alla Giunta - Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti, la volontà di acquisire incarichi al di fuori di quelli commissionati dalla Giunta stessa e dagli altri enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006. Tali incarichi, nei limiti consentiti (meno del 20% del fatturato), sono subordinati al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
4. La Società inoltre comunica con tempestività alla Giunta - Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società partecipate ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possano derivare pregiudizi a carico di Regione Lombardia.
5. La Società, per i servizi legali di rappresentanza giudiziale e/o consulenze legali, verifica la possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale richiedendolo direttamente agli uffici della stessa. Nel caso in cui l'Avvocatura regionale autorizzi il ricorso a professionisti esterni per il patrocinio legale e/o la consulenza legale, la Società si impegna ad affidare tali incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione e imparzialità.

#### **Articolo 17- Misurazione della qualità**

1. Al fine di promuovere un continuo miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni e dei servizi resi e di operare un monitoraggio che supporti nella verifica relativa al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma di attività, le Direzioni committenti, a conclusione di ciascun incarico, restituiscono alla Struttura Coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti e alla Società un questionario di *customer satisfaction* secondo il format approvato con D.G.R. n. 3441 del 25.11.2024.
2. Le Parti condivideranno tutti i risultati delle analisi di *customer satisfaction* in modo da sviluppare congiuntamente i piani di miglioramento del servizio e delle forniture.
3. Nella *customer satisfaction* rileva il rispetto dei termini procedurali di cui al precedente art. 3 comma 2, nonché il livello di soddisfazione dell'utenza.

#### **Articolo 18 – Valutazioni delle prestazioni**

1. La Giunta può effettuare periodiche analisi delle prestazioni rese dalla Società, sulla base degli indicatori ritenuti più opportuni, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni stesse.
2. Le analisi di cui al comma 1 possono essere funzionali anche alla valutazione di economicità della prestazione di cui all'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023. A tale proposito la Giunta ha disposto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica finalizzato all'acquisizione dell'analisi di mercato e di benchmark dei tariffari della società, approvata con d.g.r. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **Articolo 19 - Obblighi in materia di riconciliazione e consolidamento dei conti**

1. La Società fornisce, entro il 31 marzo di ogni anno, il prospetto di riconciliazione dei propri crediti e debiti nei confronti di Regione Lombardia, col supporto delle Direzioni della Giunta regionale competenti per materia. Tale riconciliazione come previsto dall'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 deve essere asseverata dall'organo di revisione della Società.
2. La Società può iscrivere nell'attivo del proprio bilancio d'esercizio crediti nei confronti di Regione Lombardia solo in presenza del relativo impegno contabile (debito) iscritto a bilancio da Regione Lombardia.
3. La Società deve, altresì, fornire alle Direzioni regionali competenti gli elementi e le attestazioni necessarie per un corretto e concordato processo di riaccertamento ordinario dei residui passivi da parte di Regione Lombardia, attività propedeutica ad una corretta riconciliazione delle poste infragruppo.
4. In riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica di Regione Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la Società è tenuta, in base alle direttive e alle tempistiche fissate dagli uffici della Giunta regionale, a fornire tutti i dati ed elementi necessari alla corretta predisposizione del documento, compresa una riclassificazione del proprio bilancio secondo gli schemi previsti dal soprarichiamato D.Lgs. 118/2011.

## **Articolo 20 – Decorrenza e durata**

1. La presente Convenzione Quadro ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con facoltà, per la Giunta, di disporre una proroga semestrale.
2. Entro 6 mesi dalla scadenza, le Parti si attivano per la definizione della nuova Convenzione.

## **Articolo 21 – Patto di riservatezza e trattamento dati personali della Giunta Regionale**

1. La Società si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione Quadro, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione quadro o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua Finlombarda S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, la Società, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. 1525 del 18.12.2023).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione della Società, decorso il quale la stessa Società potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

5. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera n. 1525 del 18.12.2023 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.
6. Qualora la Società ai sensi del sopracitato comma 4, ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

## **Articolo 22 – Responsabilità e manleva**

1. La Società è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della presente Convenzione Quadro. La Società sarà ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze qualora alla stessa imputabili.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti della Società è di competenza della Giunta e, per essa, delle Direzioni committenti.
3. Nei casi in cui la Direzione committente ritenga di rinunciare alle prestazioni richieste alla Società è tenuta a darne un congruo preavviso, riconoscendo alla medesima i costi sostenuti, nonché l'eventuale refusione delle spese già sostenute purché debitamente documentate.

## **Articolo 23 – Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro che dovessero insorgere tra la Giunta e la Società qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tal scopo, qualora la Società abbia pretese da far valere deve comunicare la propria domanda alla Giunta regionale, la quale provvederà nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica della domanda stessa.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Giunta regionale stabilire e comunicare, prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2, un nuovo termine entro cui adottare la relativa decisione, comunque non superiore a 30 giorni.



#### **Articolo 24 – Modifiche alla Convenzione Quadro**

1. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione Quadro costituirà atto aggiuntivo da approvarsi con apposita deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,